

CORTE DI CASSAZIONE ESENTE BOLLI - SEGRE. D. 27/11



05376/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18714/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 5346

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 08/01/2019
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO FERNANDES - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18714-2013 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA  
PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO  
SALAFIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO  
CARBONE;

2019

- *ricorrente* -

30

**contro**

**BM**, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato  
CLAUDIO MARTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato  
RICCARDO MARTUCCI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1178/2012 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 16/05/2013, R.G.N. 1329/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO  
FERNANDES;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LEONARDO CARBONE;

udito l'Avvocato RICCARDO MARTUCCI.

### Fatti di causa

1. **MB** - avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati in Germania nonché alla Cassa di Previdenza degli Avvocati dello Stato Federato tedesco Bundesland Nordrhein-Westfalen ed all'Albo degli Avvocati di Milano - proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ( d'ora in avanti: Cassa) gli aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di conguaglio del contributo integrativo anno 2005 e relative sanzioni nonché le sanzioni per il mancato invio della comunicazione prevista dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980 n. 576 riguardo agli anni 2000 e 2001. Deduceva che, avendo optato per la Cassa di Previdenza tedesca, poteva essere assoggettato ad un'unica legge previdenziale ragion per cui la Cassa - dalla quale era stato cancellato sin dal 1997 - non poteva chiedergli né l'invio delle comunicazioni ex art. 17 della L. n. 576/80 né il pagamento del contributo integrativo.

2. L'adito giudice rigettava l'opposizione ed avverso tale decisione proponeva appello il **B** evidenziando: che questa Corte, con sentenza n. 24784/2009 - decidendo sul ricorso proposto da esso appellante avverso la sentenza n. 344/2005 della Corte d'Appello di Milano emessa tra le stesse parti ed avente ad oggetto i medesimi titoli di cui alla cartella impugnata in questa sede - l'aveva cassata e, con decisione nel merito, aveva dichiarato esso ricorrente non tenuto alla dichiarazione di cui all'art. 17 della L. n. 576/1980; che, dovendo trovare applicazione i principi affermati in quella pronuncia, l'impugnata sentenza era da riformare e l'opposizione da accogliere. La Cassa, nel costituirsi, preso atto della sentenza n. 24784/2009 di questa Corte, dichiarava di insistere solo riguardo alla richiesta di pagamento del contributo integrativo.

3. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 16 maggio 2013, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva l'opposizione annullando l'opposta cartella in quanto riteneva che i principi espressi nella sentenza di questa Corte n. 24784/2009 con riferimento all'esclusione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 L. n. 576/1980 ben potevano estendersi anche alla questione della debenza del contributo



integrativo nel senso della sua esclusione e stante la non riferibilità al caso in esame della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n.9184/2012 richiamata dalla difesa della Cassa.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Cassa affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il **B**. La Cassa ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

#### **Ragioni della decisione**

5. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, 17 e 22 della L. 20 settembre 1980 n. 576 ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale erroneamente fatto discendere dall'esonero del **B** dalla dichiarazione di cui all'art. 17 L. n.576/1980 anche l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo integrativo previsto dall'art.11 L. n. 576/1980, nonostante la menzionata sentenza n. 24784/2009 si riferisse unicamente alla prima questione e benché fosse del tutto diversa la *ratio* delle due norme (art. 17 ed art. 11 L. n. 576/1980) ed infatti: quanto all'obbligo di comunicazione reddituale obbligatoria - peraltro affermato con riferimento a tutti gli iscritti all'Albo professionale dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9184/2012 - lo scopo era quello di rendere edotta la Cassa dei flussi di reddito dei professionisti; riguardo all'obbligo di versamento del contributo integrativo la funzione era quella di alimentare il flusso di contributi alla Cassa al fine di consentirle l'erogazione delle prestazioni al verificarsi degli eventi previsti dalla legge in quanto il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione dei fini istituzionali avviene mediante l'imposizione dell'obbligo di pagamento dei contributivi previdenziali sia ai soggetti protetti (contributo soggettivo) che ai committenti delle prestazioni professionali (contributo integrativo), quest'ultimo dovuto da tutti gli iscritti all'Albo professionale come chiaramente evincibile dalla lettera del citato art. 11 ed in considerazione del fatto che - essendo lo stesso pagato dai committenti - la sua eventuale restituzione da parte della Cassa avrebbe potuto comportare un indebito arricchimento del professionista, ove questi non avesse restituito ai clienti il contributo e, inoltre, la non debenza dello stesso da parte del professionista iscritto

ad una cassa straniera non richiedente il pagamento di un'analogha forma di contribuzione avrebbe potuto anche, in astratto, configurare una violazione del principio di libera concorrenza potendo il professionista iscritto alla cassa estera offrire condizioni di pagamento della prestazione professionale più favorevoli al cliente non essendo tenuto a richiederli il pagamento del contributo integrativo.

6. Preliminarmente, si rileva che non ricorre alcuna delle ragioni di inammissibilità del ricorso risultando correttamente inquadrata la censura mossa alla impugnata sentenza.

7. Ciò detto, si osserva che nella vicenda all'esame della Corte si controverte della debenza o meno del contributo integrativo da parte di un avvocato iscritto all'Albo professionale ed alla Cassa di Previdenza tedesca nonché all'Albo degli Avvocati in Italia (Foro di Milano). Il ricorrente sollecita l'applicazione alla presente causa del principio affermato nel giudizio tra medesime parti conclusosi con la citata sentenza di questa Corte n. 24784/2009 secondo cui <<L'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima, a prescindere dalla nazionalità, e non sussiste per gli avvocati iscritti in altri albi professionali e alle relative Casse di previdenza, a la stregua dell'art. 17 della legge n.576 del 1980 e delle istruzioni della Cassa di Previdenza Forense con le quali, in sede di autoregolamentazione, la Cassa ha escluso, per tali avvocati, l'obbligo di comunicazione. Pertanto, l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel paese di provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, non ha alcun obbligo di comunicazione alla Cassa di Previdenza italiana dell'ammontare del reddito professionale, conseguendone l'illegittimità della penalità comminata, dalla Cassa Nazionale Forense, per l'asserita violazione. >>.

8. Orbene, tale principio non ha rilievo in questa sede essendo stato pronunciato in un giudizio in cui la questione concernente l'obbligazione contributiva qui dibattuta non era stata decisa perché ritenuta questione nuova, non proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e, dunque, inammissibile (cfr. Cass. n.24784 del 2009 *cit.*).

9. Ciò precisato occorre rilevare: a) che, con riguardo al caso di specie, per l'iscrizione alla Cassa, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorre che due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità (secondo la regola esistente prima dell'introduzione dell'automaticità dell'iscrizione alla Cassa a seguito dell'iscrizione all'albo degli avvocati ex art. 5 del Regolamento di attuazione ed art. 21, L. 31 dicembre 2012 n.247) sicchè non potevano usufruire della previdenza forense coloro che non esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale; b) che qui si discute del contributo integrativo e non di quello soggettivo, il primo dovuto per il fatto di essere iscritto Albo ma non anche alla Cassa e, quindi, "sterile" perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento e con finalità meramente solidaristiche, il secondo finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale (Cass. 32167 del 12 dicembre 2018).

10. Tanto chiarito, vale ricordare come i caratteri di indisponibilità e di inderogabilità propri della materia previdenziale portino ad escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione (Cass. n. 6776 del 19/03/2018).

11. Orbene, dall'essere iscritto all'Albo derivava l'obbligo di versare il contributo integrativo per tutti coloro – anche non iscritti alla Cassa – che avessero svolto l'attività forense in Italia, e ciò indipendentemente dall'essere cittadino italiano o di un diverso paese dell'UE ( come nel caso in esame). E', dunque , evidente che qui non ha alcuna rilevanza l'esercizio della facoltà di opzione che l'ordinamento nazionale italiano riconosceva al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e Casse previdenziali (d.m.22 maggio 1997, recante regolamento di attuazione degli artt. 17 e 18 della legge n.576 del 1980, all'art 1 , comma 4, secondo cui << Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano

esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.>>) che la pronuncia di questa Corte n. 24784/2009 cit. aveva riconosciuto al **B** sul rilievo che, diversamente opinando, l'esclusione da detta facoltà di opzione avrebbe ritrovato la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, ancorché cittadino europeo, sì da determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato (artt. 12, 43).

12. L'obbligo di versamento del contributo integrativo, infatti, deriva non dalla iscrizione alla Cassa, bensì dalla prestazione professionale resa ed il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente.

13. Peraltro, nel caso in esame non risultano allegati o provati da parte del **B** quegli elementi sulla cui scorta la normativa comunitaria applicabile *ratione temporis* costituita dal Regolamento CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle legislazioni dell'Unione europea per le attività (professionali per quanto ne occupa in questo giudizio) individua la legge previdenziale applicabile. In particolare, l'art. 12 del regolamento in esame disciplina l'ipotesi, non ricorrente nella specie ma significativa per le diverse implicazioni, dell'esercizio solo in via temporanea e per una durata, prevedibile, non eccedente il biennio, dell'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro con lo svolgimento di attività affine in altro Stato membro, nel quale caso la prevalenza è accordata alla legislazione del primo Stato membro. Nel caso in esame l'abitudine dell'esercizio dell'attività in due o più Stati membri, al di fuori della rigida temporaneità disegnata nell'articolo 12, è regolata dall'art.13 che pone i criteri di collegamento ai quali l'interprete deve raccordare l'individuazione della legislazione applicabile, dando prevalenza alla legislazione dello Stato membro di residenza, se una parte sostanziale dell'attività è esercitata in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attività, se la persona non risiede in uno degli

Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

14. Ad attribuire un contenuto inequivoco ai criteri di collegamento appena accennati soccorre l'interprete il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 settembre 2009, n.987, all'uopo adottato per indicare le modalità di applicazione del citato regolamento n.883, ed esplicativo degli elementi connotanti la residenza, quali durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri e luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, con stabilità dell'attività lavorativa (art.11 regolamento n.897 *cit.*); l'esercizio abituale dell'attività lavorativa autonoma in uno o più Stati membri, integrato dall'esercizio contemporaneo o a fasi alterne, di una o più attività autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in uno o più Stati membri (art.14,co.3, regolamento *cit.*); la parte sostanziale di un'attività autonoma esercitata in uno Stato membro, intendendo per tale l'esercizio di una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo, non rilevando che si tratti necessariamente della parte principale dell'attività (art.14,co.4 regolamento *cit.*).

15. Per definire la parte sostanziale dell'attività svolta in uno Stato membro, il regolamento di attuazione è entrato ancor di più in dettaglio, introducendo, per l'attività autonoma, i seguenti criteri indicativi: fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito (art.14,co.8 lett. b, regolamento *cit.*), con l'ulteriore rilievo per cui «nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione» (art.14 *cit.*, ultimo periodo); così come è stato precisato che per determinare il centro di interessi delle attività di un lavoratore autonomo occorre considerare tutti gli elementi che compongono le attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze (art.14,co.9 regolamento *cit.*).

16. Orbene, nel caso in esame il **B** oltre al dato – pacifico tra le parti – di essere iscritto all'albo degli Avvocati in Germania nonché alla Cassa

di Previdenza degli Avvocati dello Stato Federato tedesco Bundesland Nordrhein-Westfalen ed all'Albo degli Avvocati di Milano non risulta aver allegato la ricorrenza di alcuno dei criteri di collegamento previsti dai menzionati regolamenti ma fonda la sua pretesa solo sul fatto di avere optato per l'iscrizione nell'Albo e nella cassa tedeschi, opzione che, per quanto sopra esposto non è rilevante.

17. Pertanto, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, l'8 gennaio 2019

L'Estensore

Dott. Giulio Fernandes

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

*Giulio Fernandes*

*Antonio Manna*

Il Funzionario Giudiziaro  
Dott. Giovanni RUETLI

*Giovanni Ruelli*

